siglio direttivo dell'Etp (ente tutela pesca) del Fvg (purtroppo ancora in minoranza) in questi anni ha tentato di portare avanti richieste e proposte, volte a projettare la gestione delle acque e della fauna ittica in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Purtroppo vecchie logiche, dure a morire nel nostro ambiente, hanno continuato a farla da padrone. Per svariati anni e purtroppo ancora adesso. da parte di molti si è pensato che la soddisfazione del pescatore risieda nella mera cattura e se la taglia fornita dagli animali pescati supera il chilo ancor meglio. Ma il vento sta cambiando e sono fiducioso che con una nuova presidenza sensibile alla nostra passione e un consiglio veramente rinnovato, non solo negli uomini ma soprattutto nelle idee, si possa finalmente far cambiare rotta totalmente al nostro ente. Per quanto riguarda il Collegio numero 11.

gio 11, che si terrà il 9 settembre alle 20,30 presso il bar "Ai 2 Moronars" di Treppo Grande.

Gabriele Michelutti consigliere Etp del Collegio 11 - Tarcento/Nimis

GRANDE GUERRA

Ne sappiamo davvero poco

■ Ho letto con interesse l'intervista di venerdi 23 agosto all'editore Paolo Gaspari che ha prodotto una gran quantità di volumi sulla Grande Guerra. Mi sembra che la questione di fondo riguardi la nostra conoscenza (o meglio non conoscenza) di quel terribile ed epocale evento a 100 anni dal suo scoppio. Concordo che «sappiamo pochissimo» sugli avvenimenti bellici più significativi di quegli anni di guerra, nonostante ricerche di autori molto validi. Dobbiamo, allora, chiederci il perchè. La

Ecco una bella famiglia di altri tempi, la foto risale al 1908 e ritrae la famiglia di Giuseppe Policretti e Domenica Pidutti con i figli. Il marito era originario di Aviano ed era venuto ad abitare nel paese della moglie a Pignano di Ragogna, lavorava nelle fornaci in Austria, dove portava anche lavoratori del paese. Da sinistra: Amalia, Emilia seduta, Acidalia, Rosalia, Santina in mezzo ai genitori. Ida e Quinto con sigaretta per darsi importanza. La foto proveine dall'archivio di Ezio Gallino.

mia personale opinione è che, tra le varie cause, ci sia stata anche una certa storiografia del periodo fascista e anche post-fascista che ci ha allontanato da una reale e precisa conoscenza perchè in modo strumentale, parziale, e, dunque, superficiale, ha fatto diventare Vittorio Veneto il simbolo della "vittoria" che andava retoricamente celebrata, mentre Caporetto è diventato il simbolo della "sconfitta" che andava possibilmente dimenticata. Ma perchè dimenticare Caporetto e le sue conseguenze? Perché dimenticare le battaglie di Pozzuolo e di Codroipo, citate giustamente da Paolo Gaspari?

Ricordo che nel paese di Pozzuolo in una sola giornata di combattimenti ci furono centinaia e centinaia di morti da parte italiana e austro-tedesca, che centinaia e centinaia di militari italiani iniziarono da fi la loro dura prigionia. Nel cimitero di Pozzuolo ancora oggi vi è una targa che ricorda i nomi di un numero molto limitato di soldati dell'imperial regio esercito austro-ungarico. Probabilmente neppure i loro parenti san-

no che sono sepolti proprio fi. Credo che un'azione positiva verso una conoscenza migliore della Grande Guerra possa venire anche da rapporti più stretti e costanti con i centri di ricerca e documentazione austriaci, ungheresi, tedeschi, sloveni, coinvolgendoli direttamente nelle iniziative del prossimo anno. Da studioso di storia militare l'editore Paolo Gaspari ciha ben spiegato che c'è ancora molto da lavorare sul "fronte" degli eventi bellici, Io, più modestamente, ma con fermezza, vorrei lanciare un "grido di dolore"

CICLISMO

La gara non doveva essere autorizzata

 La mia è una lettera di protesta. nei confronti degli organizzatori e soprattutto degli enti pubblici che hanno autorizzato una manifestazione ciclistica con partenza da Villa Santina alle 10.30, il giorno di ferragosto, giornata trafficatissima, costringendo decine e decine di macchine in colonna dietro un gruppo di "ciclisti", a passo d'uomo. Per di più il gruppo si è sgranato presto e ci siamo trovati in mezzo alle macchine alcuni "atleti" che arrancavano in salita stravolti. Se fossero stati male, mi chiedo se il personale dell'ambulanza che seguiva il gruppo se ne sarebbe accorto.

> Fabrizio Puntin Tolmezzo

Democrazia in condominio Per le deleghe, tetto del 20%

Come è cambiato il sistema delle deleghe in condominio per la partecipazione all'assemblea?

L'articolo 67 in materia, con disposizioni di attuazione, del codice civile è stato sostituito integralmente dalla legge 11.12.2012 n. 220 e recita come segue: Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale (...). Il medesimo articolo va ad analizzare, nei commi successivi, problematiche legate a usufruttuari e nudi proprietari e dispone in materia di diritto di voto affrontando un argomento che è sempre stato controverso nella vita del condominio: la possibilità di delega all'amministratore.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. Il legislatore mette definitivamente la parola fine a tutte le contestazioni legate alla delega e al voto dell'amministratore, in quanto delegato. Degno di nota, inoltre, il fatto che venga specificato che questa disposizione sia da applicare a qualunque assemblea, non solo a quella ordinaria ove viene discusso ed approvato il bilancio condominiale. In sostanza il legislatore introduce una linea generale sulla quota di rappresentanza unicamente per il caso in cui i condomini siano più di venti ma non dispone nulla riguardo ad altre casistiche, se non per impedire che l'amministratore possa partecipare all'assemblea in qualità di delegato.

E'corretto segnalare che alcuni regolamenti condominiali portano delle limitazioni in merito alle deleghe per lo svolgimento delle assemblee: tuttavia questte disposizioni devono sempre tenere presente il principio

www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it
generale dettato dalla norma in
oggetto e nel caso dispongano il
contrario è sempre la stessa nor

Professionisti it

In collaborazione con

generale dettato dalla norma in oggetto e nel caso dispongano il contrario è sempre la stessa norma a dover essere seguita ed applicata. Lo strumento della delega è fondamentale nella gestione di un condominio perchè possa essere portato in valutazione anche il voto della persona non presente che con il conferimento della delega a persona di sua fiduci, che presenzierà in sede assembleare, porterà all'attenzione dell'assemblea tutta le proprie valutazioni in merito all'argomento di cui all'ordine del giorno.

> Vito Savino Ragioniere

Contratti a termine rinnovarli ora è più facile

Quali sono le novità in merito ai contratti di lavoro a termine dopo la Legge 99/2013?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 99/2013, conversione del Decreto Legge n. 76/2013 (c.d. Decreto lavoro), diventano operative le modifiche apportate al Decreto legislativo n. 368/2001 (normativa sui rapporti a tempo determinato).

Il requisito di cui al comma 1 del D.L. n. 368/2001 (esigenze tecnico, produttive, organizzative e sostitutive) non è richiesto: nel caso di primo contratto a termine privo di causale concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per una durata massima di 12 mesi compresa un'eventuale proroga; in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi o aziendali applicati.

L'intervallo temporale tra la scadenza di un contratto a termine e un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato viene così rideterminato: 10 giorni se il lavoratore viene riassunto dopo un contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi; 20 giorni se il lavoratore viene riassunto dopo un contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi.

Non rispettando detti intervalli temporali il nuovo rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato dalla data della sua instaurazione.

L'intervallo temporale non è richiesto nel caso di successione di contratti a tempo determinato nelle start-up innovative (art.28 della L. n. 221/2012) sempre nel limite massimo dei 36 mesi.

> Dott. Marco Buccile Consulente del lavoro

